

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Decreto dirigenziale n. 67 del 15 settembre 2009 – Programma Nazionale Pesca 2007-2013 - Misure di competenza regionale "Asse V ": azioni a supporto della struttura centrale dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario da attivare nell'ambito della misura "Assistenza tecnica": Rettifica al decreto n.54 del 10/07/2009.**

IL COORDINATORE

PREMESSO CHE:

con decreto n. 54 del 10/07/2009, così come rettificato dal decreto n. 59 del 28/07/2009, è stata posta in essere la procedura di evidenza pubblica finalizzata al contratto di appalto per il servizio di assistenza tecnica alle attività di programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle misura di competenza della Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013;

con lo stesso decreto n. 54 del 10/07/2009, sono stati approvati il capitolato d'oneri (allegato 1), lo schema di contratto (allegato 2) e i criteri di valutazione delle offerte contenuti nella scheda tecnica (allegato 3);

TENUTO CONTO che l'AGC Demanio e Patrimonio, Settore Provveditorato ed Economato con nota protocollo n. 776037 del 10/09/2009, ha sottolineato la necessità di un adeguamento agli allegati 1, 2 e 3 al citato decreto n. 54 del 10/07/2009 alla luce delle recenti novità normative e delle nuove interpretazioni giurisprudenziali in materia;

RITENUTO pertanto di dover annullare gli allegati 1, 2 e 3 al decreto n. 54 del 10/07/2009 e di sostituire gli stessi con gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

di annullare gli allegati 1, 2 e 3 al decreto n. 54 del 10/07/2009;

di approvare gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di lasciare inalterato ogni altro contenuto del citato decreto n.54/2009;

di inviare copia del presente provvedimento:

- al MIPAF – Dipartimento delle Politiche di mercato Direzione Generale per la pesca e l'acquacoltura
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
- alle Aree Generali di Coordinamento, Demanio e Patrimonio, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale (09), Sviluppo Economico (12), Sviluppo Attività Settore Primario (11), Bilancio Ragioneria e Tributi (08),
- al sig. Assessore all'agricoltura
- ai Settori Piano Forestale Generale, BCA in qualità di Autorità di Pagamento;
- al Settore 02 Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione d'urgenza nel BURC
- All'AGC 02 – Settore 01 – Servizio 04 "Registrazione atti monocratici".

Allocca

FEP Campania 2007-2013

Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle Misure di competenza della Regione Campania nell'ambito Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013

CAPITOLATO DI APPALTO

Art.1 - Definizione e contenuto del Capitolato

Il presente capitolato contiene le condizioni regolatrici dell'appalto pubblico di servizi concernente l'assistenza tecnica e di supporto alle attività di programmazione, gestione, attuazione e coordinamento e controllo delle Misure di competenza regionale ai sensi dell'art.46 del Reg CE 1198/06 nell'ambito del PO FEP 2007-2013.

Sarà usata la terminologia di seguito indicata:

Stazione Appaltante - Amministrazione: Regione Campania

Impresa Aggiudicataria: soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Contratto: contratto di appalto di servizi che all'esito della gara per l'aggiudicazione la Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario.

Parti contraenti: la Regione Campania e il soggetto aggiudicatario.

Art. 2 - Servizi e attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto servizi di assistenza tecnica e di supporto all'attuazione delle misure di competenza regionale del P.O. nazionale FEP 2007-2013, consistenti nell'insieme delle attività e delle prestazioni precisate all'art. 3 del presente capitolato intitolato "SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO", da rendere nei confronti degli Uffici dell'Area Generale di Coordinamento n. 11 della Giunta Regionale della Campania, Sviluppo Attività Settore Primario.

Tali attività e prestazioni dovranno produrre il risultato, obiettivamente valutabile, di sostenere e supportare l'efficace, efficiente ed economica attuazione delle misure di competenza regionale del P.O. nazionale FEP 2007-2013 da parte della Amministrazione Regionale dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti idonei allo scopo.

I servizi da svolgere riguardano l'assistenza tecnica alle diverse fasi dell'attuazione delle misure di competenza regionale previste dal P.O. FEP 2007-2013.

L'Assistenza tecnica e di supporto avrà il principale scopo di integrare e/o rafforzare le competenze esistenti attraverso la messa a disposizione di competenze coerenti con le esigenze funzionali attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di vigenza del contratto.

L'appalto ha per oggetto servizi riconducibili alla categoria "27" denominata "ALTRI SERVIZI" di cui all'allegato "II B" del d.lgs. n. 163/2006.

Art.3 - Specifiche tecniche del servizio

I servizi oggetto di appalto consistono in particolare nelle seguenti attività:

- supporto per lo sviluppo del Programma Operativo fornendo i necessari elementi di conoscenza, approfondimento e aggiornamento tecnico, giuridico e amministrativo che scaturiscono dall'analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- supporto nella definizione ed implementazione delle procedure amministrative ordinarie e negoziate per la gestione e il controllo nell'attuazione delle misure pesca e acquicoltura;
- supporto legale – amministrativo per la risoluzione di problematiche giuridiche inerenti la concessione degli aiuti e la gestione dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi connessi;
- supporto volto alla razionalizzazione delle procedure di gestione, all'accelerazione dei processi attuativi degli interventi;
- supporto nella fase di identificazione di metodologie e strumenti funzionali a rendere più agevole l'accesso al credito per i destinatari dei finanziamenti del Programma;
- supporto alle attività finalizzate ad integrare le azioni del Programma Operativo con quelle degli altri fondi strutturali, nazionali e regionali ed in generale con le politiche regionali;
- assistenza nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma;
- analisi e valutazione interna dell'attuazione del Programma;
- supporto in materia di impianti di acquacoltura off- shore e su terraferma, porti, strutture logistiche necessarie per una verifica in fase di istruttoria e valutazione tecnica delle istanze nonché delle varianti proposte in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e rispetto e valutazione degli impatti ambientali in relazione alla normativa ambientale, regionale, nazionale e comunitaria;
- supporto in materia di interventi sulla flotta, per una verifica in fase di istruttoria e valutazione tecnica delle istanze nonché delle varianti proposte in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e rispetto e valutazione degli impatti ambientali in relazione alla normativa ambientale, regionale, nazionale e comunitaria;
- supporto nella fase di valutazione degli effetti ambientali delle proposte di pesca sostenibile e per la localizzazione e gestione dell'acquacoltura sostenibile connessi all'attuazione del Programma Operativo
- supporto nella fase di verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- supporto nella fase di aggiornamento del quadro degli indicatori di contesto e prestazionali definiti per il Monitoraggio Ambientale;

- supporto nella redazione di bandi regionali per l'affidamento di attività e servizi;

Art. 4 – Composizione del Gruppo di Lavoro e condizioni minime di svolgimento del servizio.

Il gruppo di lavoro impegnato nello svolgimento del servizio dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate, distinte per macrofunzione:

MACROFUNZIONE	TIPOLOGIA DI RISORSE	Ore/anno per ciascuna tipologia di esperto
Gestione dell'attuazione, controllo e valutazione	Nr.1 esperto in procedure amministrative ordinarie e negoziate per l'assistenza specialistica giuridico – amministrativa per la gestione e il controllo nell'attuazione delle misure pesca e acquacoltura nonché supporto legale – amministrativo per la risoluzione di problematiche giuridiche inerenti la concessione degli aiuti e la gestione dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi connessi e per la predisposizione di schemi per protocolli d'intesa, accordi di programma, contratti e convenzioni, atti deliberativi e dirigenziali per l'attuazione di progetti complessi e integrati nell'ambito di politiche e programmi comunitari. con esperienza di almeno 10 anni.	640 ore
	Nr. 1 esperto in organizzazione delle attività di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale, verifica, sorveglianza e controllo di interventi finanziati a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per l'assistenza tecnico – amministrativa nelle fasi di programmazione, formulazione e valutazione e per attività di affiancamento nelle varie fasi della reportistica attinenti gli audit e le relazioni di avanzamento per l'Autorità di Gestione e l'Autorità di certificazione Nazionale del P.O. FEP con esperienza di almeno 5 anni	400 ore
Gestione Tematiche specialistiche	Nr.1 esperto in materia di ambiente marino e flotta peschereccia, di problematiche relative all'attività professionali della pesca, dell'acquacoltura e delle altre attività connesse all'assistenza tecnica specialistica per la gestione e controllo delle misure pesca ed acquacoltura, in relazione agli obiettivi di	1500 ore

	sviluppo sostenibile del settore ed in coerenza con gli obiettivi della Politica Comunitaria della Pesca e dei relativi strumenti finanziari istituiti, nonché del rispetto e valutazione degli impatti ambientali nell'applicazione della specifica normativa regionale, nazionale e comunitaria, con esperienza di almeno 10 anni	
	Nr.1 esperto di piani di gestione e di analisi economico-finanziaria di interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture materiali, di valutazione, verifica, certificazione degli interventi finanziati con fondi pubblici, valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità. Con esperienza di almeno 10 anni.	500 ore

Le attività saranno espletate prevalentemente presso gli uffici dell'Amministrazione direttamente o indirettamente coinvolti nell'attuazione del servizio e delle strutture periferiche. Dovrà essere assicurata, con mezzi e spese a carico dell'appaltatore, la necessaria mobilità dei singoli componenti del gruppo di lavoro presso le sedi previste.

Il gruppo di lavoro - immutabile nella tipologia delle risorse - potrà essere modificato nei soggetti componenti solo per causa di forza maggiore opportunamente motivata con richiesta scritta a firma del legale rappresentante della impresa aggiudicataria del servizio e previo consenso della Amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto esperto subentrante .

Dovrà essere fornito inoltre il piano mensile delle attività.

Art. 5 - Norme regolatrici.

Il rapporto contrattuale d'appalto di servizi è regolato dalle disposizioni del presente capitolato, dalle clausole del contratto di appalto, dalla normativa vigente in materia, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed in particolare dalle norme di cui al D.lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 3/2007, oltre che dalle disposizioni di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, al contenuto del quale, per quanto in fatto od in diritto non riportato nel presente capitolato, si fa espresso rinvio *per relationem*, e che, comunque, costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 6 – Vincoli per l'appaltatore

Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio l'appaltatore dovrà costantemente raccordarsi con il Referente PO FEP e con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma garantendo, tra l'altro, l'adempimento dei seguenti obblighi:

- obbligo di garantire la continuità operativa del servizio;
- obbligo a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

- obbligo a non realizzare alcun tipo di intervento finanziato dal PO FEP 2007-2013 o ad esso connesso;
- obbligo di individuare nell'ambito della propria organizzazione un referente che rappresenti l'interlocutore primario dell'Amministrazione;
- obbligo di definire e comunicare all'Amministrazione un calendario dei lavori, redatto su base mensile, in cui vengano specificati il giorno ed il luogo dello svolgimento delle attività di tutte le risorse impegnate e vengano indicate le risorse umane qualitative e quantitative di cui si assicura la presenza fissa;
- obbligo di fornire servizi di assistenza tecnica e di supporto anche nella forma di: azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, confronto su temi di approfondimento teorico con il personale dell'amministrazione impegnato nell'attuazione del Programma; incontri, partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni; predisposizione - nei termini e secondo le modalità concordate con l'Amministrazione in dipendenza delle scadenze previste dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie - della documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività/operazioni (ad es. rapporti scritti sullo stato di attuazione del Programma, relazioni, memorie, schemi di atti, documenti tecnici);
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica;
- atto d'impegno relativo alla responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse.
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. e contratti integrativi vigenti, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'azienda appaltatrice e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'erogazione dei servizi e, se cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Nel caso che l'appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti
- obbligo di riservatezza: l'appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio e si impegna a mantenere il segreto sulla corrispondenza; l'appaltatore sarà ritenuto solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità”

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n.1601 del 7 settembre 2007, l'impresa aggiudicataria si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; la Stazione Appaltante, procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dalla Autorità Giudiziaria;

- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

L'impresa aggiudicataria- inoltre:

- I. accende, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'impresa aggiudicataria- inoltre, incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa aggiudicataria-; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
- II. comunica alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- III. la medesima impresa aggiudicataria- si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Qualora nei confronti della impresa aggiudicataria- siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa stessa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Qualora l'impresa aggiudicataria- contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", di cui al presente articolo, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

Art. 8 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

L'attività di assistenza tecnica e di supporto di cui al presente capitolato verrà svolta a partire dalla data di stipula del relativo contratto, si concluderà allo scadere del 36° mese a partire dalla data di stipula del contratto stesso e sarà espletata sull'intero territorio della regione Campania.

L'appaltatore potrà accedere ai documenti, ai programmi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione necessarie a svolgere la prestazione richiesta e potrà essere chiamato dagli Uffici richiedenti a partecipare alle riunioni aventi ad oggetto la programmazione del PO FEP 2007-2013.

Il servizio dovrà essere svolto, in prevalenza, presso l'AGC 11 e presso le strutture coinvolte nell'attuazione.

L'assistenza ed il supporto dovranno essere erogate con modalità omogenee.

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'aggiudicatario le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento del servizio.

Art. 9- Forza maggiore e impossibilità temporanea

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisi e imprevedibili non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali l'appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta. L'esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo imprevedibile e imprevedibile non imputabile all'appaltatore. La sospensione temporanea del servizio comporta, comunque, la riduzione del corrispettivo in proporzione ai giorni di mancata prestazione del servizio.

In caso di sciopero del proprio personale l'appaltatore sarà tenuto a darne previa e tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. L'appaltatore è tenuto, comunque, ad assicurare la continuità del servizio e la prestazione dei servizi urgenti ed indifferibili.

Art. 10 - Corrispettivo dell'affidamento

L'importo a base di gara dell'appalto per i trentasei mesi è fissato in **€ 550.000,00** (euro cinquecentocinquantamila/00) al netto di I.V.A.-

Alla copertura finanziaria dell'onere contrattuale conseguente si provvede con i fondi assegnati alla Regione Campania con l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PO FEP 2007-2013, attingendo allo stanziamento di spesa iscritto all'Unità Previsionale di Base n. 1.74.176, Cap. 2500 di spesa

Capitoli di Entrata 1470 e 1472 denominato: Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca 2007/2013 – Fondo FEP

Ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale; con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d'atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; con DGR n. 942

del 30.05.2008 la Giunta Regionale ha approvato: le linee d'azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e il piano di comunicazione FEP. Con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato approvato il piano finanziario delle misure di competenza regionale cofinanziate dal FEP;

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Con tale importo l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il capitolato e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

Il prezzo contrattuale (corrispondente a quello complessivo e globale risultante dall'offerta dall'aggiudicatario, con indicazione separata del costo di struttura o di esercizio, del costo del personale, del costo dei materiali di consumo e delle attrezzature, dell'entità delle spese generali, dell'entità degli ammortamenti e dell'utile d'azienda, nonché della percentuale di incidenza relativa) uguale o inferiore al corrispettivo a base di gara suindicato - non essendo ammesse offerte in aumento - resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di contratto e sempre che siano intervenute significative variazioni nelle componenti di costo risultanti dai dati dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d. lgs. n. 163/2006. In mancanza di dati certi e statisticamente rilevabili sulle componenti dei costi dell'offerta economica dell'aggiudicatario si riconoscerà all'appaltatore l'adeguamento agli indici annuali ISTAT.

La richiesta motivata di revisione del prezzo da parte dell'appaltatore deve essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione che si richiede.

La revisione del prezzo, in ogni caso, non può riguardare la parte dei servizi resi nei periodi anteriori alla seconda annualità di contratto ed alla data della richiesta motivata.

L'Amministrazione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all'obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l'indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. - nel prosieguo denominata CONSIP - per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione stessa e l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.

L'Amministrazione si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Amministrazione. Il recesso nel predetto caso è esercitabile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità l'altra parte contraente potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando all'Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.

L'Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già convenientemente eseguite.

Art. 11 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è disciplinata dall'art. 49 della L.R. n. 3/2007. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà con comunicazione scritta, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all'ora e nel giorno all'uopo stabiliti, senza giustificato e grave motivo, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.

Art. 12 Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, cui si fa rinvio, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'esecutore del contratto dovrà costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell'Amministrazione, l'appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto: esse saranno comunque conformi ai seguenti criteri:

- l'appaltatore dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate;
- il 20% del prezzo contrattuale sarà corrisposto a seguito della presentazione del piano d'impresa contenente il programma delle attività, il relativo quadro economico e la indicazione di dettaglio per lo svolgimento del servizio;
- il 70% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate trimestrali;
- l'erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla presentazione della relazione trimestrale posticipata, trasmessa, entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento;
- il 10% a saldo sarà corrisposto al completamento delle prestazioni dedotte in contratto previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione e collaudo finale rilasciati da parte della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla acquisizione, entro novanta giorni dalla data di ricezione della fattura, dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 3/2007, che sarà rilasciato dalla Commissione predetta, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2002 sono subordinati oltre all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio da parte dell'appaltatore della dichiarazione prevista dall'art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973, inserito dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, di non avere debiti con il Fisco (circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 6 agosto 2007).

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

Art. 14 – Inadempimenti e penali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta l'Amministrazione può costituire in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

Allorquando l'appaltatore non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l'altro, il personale da impiegare, la documentazione da presentare, gli orari ed ai tempi da osservare per le attività oggetto di contratto l'Amministrazione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto e le diverse penalità previste all'art. 7 del presente capitolato per le inadempienze delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità - una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50 dell'importo contrattuale per ogni episodio.

Le penalità sono notificate all'appaltatore con comunicazione scritta e in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti dell'appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora l'appaltatore intenda richiedere l'abbandono di penalità in dipendenza della esecuzione del contratto, deve presentare istanza, con le modalità di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le istanze di abbandono di penalità munite delle controdeduzioni dell'appaltatore possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento con applicazione di penali. Le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento od al diniego delle istanze di abbandono delle penalità restano insindacabili nel limite delle loro natura di atti gestionali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

E' fatta salva la facoltà della Amministrazione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall'applicazione di penali.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore dell'appalto.

E' fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione dopo il terzo episodio applicativo di penalità di dichiarare risolto il contratto fatte salve tutte le ulteriori azioni alle quali l'inadempienza dell'appaltatore possa dar luogo.

Art. 15 - Organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa – clausola di manleva

L'appaltatore, conformemente alla natura ed alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso appaltatore.

L'appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, esonerando sin da ora l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.

Art. 16 - Tempi di esecuzione delle prestazioni

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l'appaltatore deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al piano delle attività e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento del servizio stesso.

Art. 17 Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo

Al fine di garantire il perseguimento e la realizzazione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio l'Amministrazione costituirà ai sensi degli artt. 55, comma 6 e 59, comma 7, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 e ss.mm.ii., un organismo di monitoraggio, controllo e collaudo, responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, anche nel corso dello svolgimento dello stesso, e incaricato della verifica della regolarità del servizio.

La Commissione, costituita secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006, esercita la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio e il collaudo anche in termini di verifica del buon andamento delle attività del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese da parte dell'appaltatore rispetto a quelle dedotte in contratto verificando la regolarità del servizio reso in tutte le sue componenti e l'attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e valutando, tra l'altro, il rispetto dei tempi, la tempestività e completezza delle comunicazioni e documentazioni da inviarsi a cura dell'appaltatore a termini di capitolato e di contratto.

Art. 18 - Controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Foro esclusivo competente è quello di Napoli, sede legale della Giunta regionale della Campania.

Art. 19 - Divieti

E' vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo di specifiche parti del servizio appaltato, in ragione del carattere strategico delle attività

richieste che sono di supporto alle politiche di programmazione ed alle esigenze connesse al principio di “responsabilità sociale” definito dal Libro Verde della Commissione Europea del 2001, che necessita da parte della impresa aggiudicataria l’instaurazione di un contatto costante, continuo, duraturo e non mutevole con l’Amministrazione per l’intera durata del rapporto contrattuale ai fini della implementazione di regole etiche di gestione.

Il divieto di subappalto risponde anche alla necessità per la Stazione Appaltante di mantenere pieni e incisivi poteri di vigilanza in ordine all’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, vigilanza non realizzabile con altrettanta incisività nei confronti del subappaltatore data la natura derivata del contratto di subappalto a cui resta soggettivamente estranea la P.A.-

Art. 20 Cessione del servizio e del credito

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 3/2007, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 e sss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici, in tema di vicende soggettive dell’esecutore del contratto.

E’ vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea.

Nel caso l’appaltatore contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l’Amministrazione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo con diritto alla refusione di ogni eventuale danno.

È in ogni caso rifiutata la cessione di crediti da corrispettivo di appalto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’appaltatore, si applicherà l’articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 21 Recesso

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.

Il recesso può essere esercitato *ad nutum* in qualunque momento dell’esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

In caso di recesso viene riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione, e delle spese sostenute.

Art. 22 Vincolatività dell’offerta

L’aggiudicatario è vincolato dal momento della notifica del decreto di aggiudicazione definitiva della gara. L’aggiudicazione definitiva legittima l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, a disporre l’inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto. L’Amministrazione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

Art. 23 Diritti d’autore e proprietà delle risultanze

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia utilizzato, nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche o quant’altro costituisca oggetto di privativa o di brevetto di terzi.

In tale ipotesi, l’appaltatore avrà l’obbligo di farsi carico a propri rischio e spese dell’eventuale contenzioso derivante, sollevandone espressamente l’Amministrazione.

Nel frattempo l’appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione.

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o i relazioni ad esso rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.

L'appaltatore è tenuto a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli se non previo consenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 24 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e dalle disposizioni richiamate dell'art. 5 del presente capitolato, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- qualora l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
- qualora l'appaltatore addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- qualora l'appaltatore sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio e ciò arrechi grave nocumento all'Amministrazione;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda;
- in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- qualora nei confronti della impresa aggiudicataria- siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale in applicazione del citato Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- comunque, in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- il venir meno in capo all'aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel capitolato;
- per motivi di pubblico interesse;
- per inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell'appalto;
- in caso di ritardo prolungato nell'adempimento delle prestazioni allorché sussistano ragioni di urgenza.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto.

L'appaltatore riconosce all'Amministrazione il diritto di risolvere *ipso iure* il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dall'appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno.

A carico dell'appaltatore graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo per l'Amministrazione per assicurare la continuità del servizio.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di subentro nel servizio del concorrente secondo classificato in graduatoria definitiva. di gara.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

L'appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del contratto di appalto.

L'appaltatore assume in contratto:

- l'obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
- l'obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l'Amministrazione in caso di anomalie e/o di emergenze;
- l'obbligo di indicare il referente dell'Azienda appaltatrice per la parte "protezione dei dati personali".

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e dell'U.E., statale e regionale.

Art. 27 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto, ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del contratto.

Scheda Tecnica

PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT.54-55 D.LGS.163/2006 E DELL'ART. 36 DELLA L.R. 3/2007, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE MISURE DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E DELLA L.R. 27 FEBBRAIO 2007 N. 3, CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163.

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

€ 550.000,00 = IVA esclusa.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008).

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

36 mesi

Il servizio verrà avviato dalla data di stipula del contratto e si concluderà allo scadere del 36° mese.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del servizio a base d'asta da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in conformità, pena l'esclusione, alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, valida per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Forma giuridica delle imprese partecipanti alla gara d'appalto

Possono partecipare alla gara le imprese singole o associate che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) nell'oggetto sociale del proprio statuto sia indicata o sia desumibile l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione oggetto della presente gara;
- b) siano iscritte alla C.C.I.A.A per l'esercizio di attività di fornitura identiche o equivalenti a quella oggetto di gara e che abbiano dato inizio alle attività almeno tre anni prima della pubblicazione del presente bando;
- c) Nel caso in cui le imprese non siano soggette all'iscrizione alla CCIAA o siano residenti in altri stati della U.E. dovranno produrre documenti equivalenti,
- d) Di non avere in corso di svolgimento, a qualsivoglia titolo, progetti finanziati nell'ambito del FEP Campania 2007-2013, tali da creare una situazione di incompatibilità - in termini di "controllato" e "controllore" -con il progetto oggetto del servizio

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Livelli minimi di capacità richiesti

Il soggetto concorrente ha realizzato, nell'ultimo triennio (2006, 2007, 2008), un volume d'affari complessivo riferito al triennio di almeno € 1.200.000,00 (IVA esclusa).

CAPACITÀ TECNICA

Il soggetto concorrente deve aver svolto servizi, identici e/o equivalenti a quello oggetto della gara nell'ultimo triennio (2006, 2007, 2008) per un valore complessivo non inferiore all'importo triennale previsto dal presente bando pari a € 550.000,00 (IVA esclusa). In caso di imprese associate le dichiarazioni prodotte da ciascun componente dovranno, nel loro complesso, avere quantità e valore previsti dal presente disciplinare per l'impresa singola.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Le imprese associate, in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) o Consorzi, dovranno conformarsi alle previsioni degli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006.

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, allo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più Imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente tutti i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del RTI così composta.

L'impresa mandataria deve possedere un volume di fatturato (globale e specifico) pari almeno al 60% del valore dell'appalto e garantire lo svolgimento del servizio per un valore pari al 60% del valore contrattuale. Le imprese mandanti dovranno possedere un volume di fatturato (globale e specifico) almeno pari alla percentuale di partecipazione al servizio.

l'elaborato tecnico non deve eccedere le 50 pagine (fogli A4, compilati su una sola facciata, massimo 45 righe per pagina), comprese tavole e grafici, e dovrà essere così articolato in corrispondenza dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nel paragrafo successivo:

- obiettivi dell'attività da realizzare;
- approccio complessivo, metodologie e strumenti che si intendono adottare;
- definizione del servizio in termini di fasi, operazioni, metodologie, scadenze, prodotti intermedi e finali;
- articolazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro che si intende attivare;
- quantificazione espressa in giornate /uomo del tempo necessario per la realizzazione del servizio, suddiviso per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro;
- descrizione quali-quantitativa degli eventuali servizi aggiuntivi
- Modalità di coordinamento con gli uffici regionali referenti dell'autorità di Gestione nazionale e le modalità di trasferimento ad essa o ad altri soggetti interessati delle competenze e delle informazioni necessarie
- Elenco nominativi degli esperti che comporranno il gruppo di lavoro descritto all'art. 4 del capitolato con dettaglio del profilo professionale proposto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la Commissione di gara dispone di un totale di 100 punti da attribuire secondo i criteri di seguito indicati.

Caratteristiche qualitative dell' Offerta Tecnica max. 70 punti

La proposta tecnica sarà considerata conforme ai requisiti minimi richiesti per l'espletamento del servizio se avrà raggiunto un punteggio, relativo alla categoria Caratteristiche qualitative dell'Offerta Tecnica, pari o superiore a 30 punti.

Il punteggio verrà attribuito in relazione ai seguenti aspetti:

a) qualità, completezza e coerenza della proposta – Sistema organizzativo (max. 20 punti):
Con questo criterio si intende valutare la precisione e la completezza nell'individuazione delle attività da svolgere in relazione alle esigenze di programmazione gestione e controllo del FEP.

Sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

descrizione in forma puntuale delle singole attività	<u>fino a 5 punti</u>
capacità di segmentazione dei supporti tecnici in relazione alle singole attività	<u>fino a 5 punti</u>
modalità di raccordo con le attività e l'organizzazione del servizio	<u>fino a 5 punti</u>
collegamento tra le diverse azioni previste	<u>fino a 5 punti</u>

b) metodologie e tecniche proposte per la realizzazione del servizio (max. 20 punti):

Con questo criterio si intende valutare la coerenza della proposta con le esigenze di supporto previste per l'attività di programmazione, gestione e controllo del FEP e le modalità di affiancamento e di trasferimento delle competenze alle strutture coinvolte

Sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

descrizione delle metodologie e delle modalità di realizzazione delle attività	<u>fino a 5 punti</u>
descrizione degli strumenti e dei materiali che verranno utilizzati nella conduzione delle azioni	<u>fino a 5 punti</u>
descrizione della organizzazione prevista per le attività di supporto, progettazione, direzione, coordinamento e controllo	<u>fino a 5 punti</u>
descrizione delle modalità previste per il trasferimento delle competenze	<u>fino a 5 punti</u>

c) completezza e articolazione dei prodotti – Pregio tecnico – Termini di esecuzione (max. 10 punti).

Con questo criterio si intende valutare l'articolazione e la completezza della proposta

Sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

grado di identificazione, definizione e articolazione dei servizi oggetto della gara	<u>fino a 5 punti</u>
grado di esplicitazione della tempistica di esecuzione dei servizi	<u>fino a 5 punti</u>

d) adeguatezza dell'impegno – Caratteristiche funzionali (max. 15 punti).

Con questo criterio si intende valutare l'adeguatezza dell'impegno

Sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

composizione del gruppo di lavoro sulla base dei curriculum singoli allegati	<u>fino a 10 punti</u>
completezza, integrazione e coerenza interna del gruppo di lavoro	<u>fino a 5 punti</u>

e) servizi aggiuntivi (max. 5 punti). Con questo criterio si intende valutare l'offerta aggiuntiva valorizzata in termini di attività ed ore

Offerta coerente e corrispondente e almeno 200 ore aggiuntive per annualità	<u>5 punti</u>
Offerta coerente e corrispondente e almeno 100 ore aggiuntive per annualità	<u>3 punti</u>
Offerta coerente e corrispondente e almeno 50 ore aggiuntive per annualità	<u>1 punto</u>

Offerta Economica max 30 punti.

Le offerte economiche saranno valutate sulla base della seguente formula:

punteggio offerta economica = $(Px/P_{max}) \cdot 30$, dove Px percentuale di ribasso in esame, Pmax percentuale massima di ribasso offerta.

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA**

Rep.....Contratto di appalto di servizi

L'anno..... il giorno..... del mese di....., nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n.81, innanzi a me dr..... nato a.....il.....designato quale Ufficiale rogante nominato con deliberazione della Giunta Regionale del n. - a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ed ai sensi del Titolo III della legge notarile n. 89/1913, sono comparsi:

- la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata anche "Stazione Appaltante o Amministrazione", in persona del Dirigente del dr.nato a.....il.....domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

- il sig.nato a.....il.....residente invia.....C.F.....partita IVA....., in qualità di legale rappresentante della impresa..... con sede in..... via....., iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di.....al n....., come attestato con certificato prot. n..... del....., posizione I.N.P.S. n.....posizione I.N.A.I.L. n....., di seguito denominato "appaltatore o impresa appaltatrice o azienda appaltatrice".

premessi

- che con decretodel.....emesso dal..... è stata aggiudicata in via definitiva la gara concernente il "Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle Misure di competenza della Regione Campania nell'ambito Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013", divenuto efficace in data dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 49 della L.R. n. 3/2007;

-che si è preso atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti e le situazioni ostative alla stipulazione del presente contratto ed alla instaurazione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965 ed ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 490/1994 e del d.p.r. n. 252/1998, in base alle seguenti certificazioni e informazioni antimafia:.....

-che l'impresa appaltatrice ha costituito a titolo di cauzione definitiva, nell'ammontare di euro....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria n..... prestata e rilasciata in data.....dalla Società.....corrispondente al 10% dell'importo di appalto (I.V.A. esclusa) a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti col presente contratto.

Con tale garanzia fideiussoria, assunta nei modi di cui all'articolo 75, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 che si allega al presente atto sotto la lettera a), la predetta Società..... ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, consentendo all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla copertura finanziaria dell'onere contrattuale conseguente si provvede con i fondi assegnati alla Regione Campania con l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PO FEP 2007-2013, attingendo allo stanziamento di spesa iscritto all'Unità Previsionale di Base n. 1.74.176, Cap. 2500 di spesa

Capitoli di Entrata 1470 e 1472 denominato: Finanziamento degli interventi previsti dal P.O. Nazionale Pesca 2007/2013 – Fondo FEP

Ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale; con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa d'atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; con DGR n. 942 del 30.05.2008 la Giunta Regionale ha approvato: le linee d'azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e il piano di comunicazione FEP. Con DGR n. 1347 del 06.08.2008 è stato approvato il piano finanziario delle misure di competenza regionale cofinanziate dal FEP;

Sussistendo i presupposti tutti e le condizioni di legge, di regolamento e del capitolato d'oneri approvato con decreto del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n... del....., prodromici alla instaurazione del rapporto contrattuale, detti comparenti, di seguito denominati anche contraenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1 - Accordo Regione Campania - impresa aggiudicataria

I contraenti, come innanzi costituiti, confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano essere parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La Regione Campania a mezzo del suo legale rappresentante affida al contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto concernente il “Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle Misure di competenza della Regione Campania nell'ambito Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, impegnandosi alla esecuzione dello stesso alle condizioni di cui al presente contratto ivi compreso il capitolato d'oneri, approvato con decreto del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n... del.....e del progetto presentato dalla impresa aggiudicataria entrambi allegati al presente contratto (allegato1 – Capitolato d'appalto; allegato 2 - progetto presentato dall'impresa) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Art. 2 - Servizi e attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il “Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle Misure di competenza della Regione Campania nell'ambito Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013”, consistente nell'insieme delle attività e delle prestazioni precisate all'art. 4 del capitolato d'oneri (allegato 1) intitolato “SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO”, da rendere nei confronti Uffici dell'Area Generale di Coordinamento n. 11 della Giunta Regionale della Campania, Sviluppo Attività Settore Primario.

Tali attività e prestazioni dovranno produrre il risultato, obiettivamente valutabile, di sostenere e supportare l'efficace, efficiente ed economica attuazione delle misure di competenza della Regione Campania dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti idonei allo scopo.

I servizi da svolgere riguardano l'assistenza tecnica alle diverse fasi dell'attuazione delle misure di competenza regionale previste dal P.O. FEP 2007-2013.

L'Assistenza tecnica e di supporto avrà il principale scopo di integrare e/o rafforzare le competenze esistenti attraverso la messa a disposizione di competenze coerenti con le esigenze funzionali attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di vigenza del contratto.

L'appalto ha per oggetto servizi riconducibili alla categoria "27" denominata "ALTRI SERVIZI" di cui all'allegato "II B" del d.lgs. n. 163/2006.

Art.3 - Specifiche tecniche del servizio

I servizi oggetto del presente contratto di appalto consistono in particolare nelle seguenti attività:

- supporto per lo sviluppo del Programma Operativo fornendo i necessari elementi di conoscenza, approfondimento e aggiornamento tecnico, giuridico e amministrativo che scaturiscono dall'analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- supporto nella definizione ed implementazione delle procedure amministrative ordinarie e negoziate per la gestione e il controllo nell'attuazione delle misure pesca e acquicoltura;
- supporto legale – amministrativo per la risoluzione di problematiche giuridiche inerenti la concessione degli aiuti e la gestione dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi connessi;
- supporto volto alla razionalizzazione delle procedure di gestione, all'accelerazione dei processi attuativi degli interventi;
- supporto nella fase di identificazione di metodologie e strumenti funzionali a rendere più agevole l'accesso al credito per i destinatari dei finanziamenti del Programma,
- supporto alle attività finalizzate ad integrare le azioni delle misure regionali del Programma Operativo Nazionale pesca con quelle degli altri fondi strutturali, nazionali e regionali ed in generale con le politiche regionali;
- assistenza nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma (RAE);
- supporto in materia di impianti di acquicoltura off- shore e su terraferma, porti, strutture logistiche necessarie per una verifica in fase di istruttoria e valutazione tecnica delle istanze nonché delle varianti proposte in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e rispetto e valutazione degli impatti ambientali in relazione alla normativa ambientale, regionale, nazionale e comunitaria;
- supporto in materia di interventi sulla flotta, per una verifica in fase di istruttoria e valutazione tecnica delle istanze nonché delle varianti proposte in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e rispetto e valutazione degli impatti ambientali in relazione alla normativa ambientale, regionale, nazionale e comunitaria;
- supporto nella fase di valutazione degli effetti ambientali delle proposte di pesca sostenibile e per la localizzazione e gestione dell'acquicoltura sostenibile connessi all'attuazione del Programma Operativo
- supporto nella fase di verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- supporto nella fase di aggiornamento del quadro degli indicatori di contesto e prestazionali definiti per il Monitoraggio Ambientale;
- supporto nella redazione di bandi regionali per l'affidamento di attività e servizi;

IL servizio affidato è dettagliatamente definito alla luce del progetto presentato dalla impresa aggiudicataria

Art. 4 – Composizione del Gruppo di Lavoro e condizioni minime di svolgimento del servizio.

Il gruppo di lavoro impegnato nello svolgimento del servizio è così composto per macrofunzione:

MACROFUNZIONE	TIPOLOGIA DI RISORSE	Ore/anno per ciascuna tipologia di esperto
Gestione dell'attuazione, controllo e valutazione	Nr.1 esperto in procedure amministrative ordinarie e negoziate per l'assistenza specialistica giuridico – amministrativa per la gestione e il controllo nell'attuazione delle misure pesca e acquacoltura nonché supporto legale – amministrativo per la risoluzione di problematiche giuridiche inerenti la concessione degli aiuti e la gestione dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi connessi e per la predisposizione di schemi per protocolli d'intesa, accordi di programma, contratti e convenzioni, atti deliberativi e dirigenziali per l'attuazione di progetti complessi e integrati nell'ambito di politiche e programmi comunitari. con esperienza di almeno 10 anni.	640 ore
	Nr. 1 esperto in organizzazione delle attività di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale, verifica, sorveglianza e controllo di interventi finanziati a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per l'assistenza tecnico – amministrativa nelle fasi di programmazione, formulazione e valutazione e per attività di affiancamento nelle varie fasi della reportistica attinenti gli audit e le relazioni di avanzamento per l'Autorità di Gestione e l'Autorità di certificazione Nazionale del P.O. FEP con esperienza di almeno 5 anni	400 ore
Gestione Tematiche specialistiche	Nr.1 esperto in materia di ambiente marino e flotta peschereccia, di problematiche relative all'attività professionali della pesca, dell'acquacoltura e delle altre attività connesse all'assistenza tecnica specialistica per la gestione e controllo delle misure pesca ed acquacoltura, in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore ed in coerenza con gli obiettivi della Politica Comunitaria della Pesca e dei relativi strumenti finanziari istituiti, nonché del rispetto e valutazione degli impatti ambientali nell'applicazione della specifica normativa regionale, nazionale e comunitaria con esperienza di almeno 10 anni	1500 ore

	Nr.1 esperto di piani di gestione e di analisi economico-finanziaria di interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture materiali, di valutazione, verifica, certificazione degli interventi finanziati con fondi pubblici, valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità. con esperienza di almeno 10 anni.	500 ore
--	---	---------

Le attività saranno espletate prevalentemente presso gli uffici dell'Amministrazione direttamente o indirettamente coinvolti nell'attuazione del servizio e delle strutture periferiche. Dovrà essere assicurata, con mezzi e spese a carico dell'appaltatore, la necessaria mobilità dei singoli componenti del gruppo di lavoro presso le sedi previste.

Il gruppo di lavoro - immutabile nella tipologia delle risorse - potrà essere modificato nei soggetti componenti solo per causa di forza maggiore opportunamente motivata con richiesta scritta a firma del legale rappresentante della impresa appaltatrice del servizio e previo consenso della Amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto esperto subentrante . Dovrà essere fornito inoltre il piano mensile delle attività.

Art. 5 - Norme regolatrici

Il rapporto contrattuale d'appalto del Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo delle Misure di competenza della Regione Campania nell'ambito Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, è regolato dalle clausole del presente contratto, dalla normativa vigente in materia, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed in particolare dalle norme di cui al D.lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 3/2007, oltre che dalle disposizioni di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, al contenuto del quale, per quanto in fatto od in diritto non riportato nel presente contratto, si fa espresso rinvio *per relationem*, e che, comunque, costituisce parte integrante sostanziale e procedurale del presente contratto.

Art. 6 – Vincoli per il contraente

Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio l'appaltatore dovrà costantemente raccordarsi con il Referente PO FEP e con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma garantendo, tra l'altro, l'adempimento dei seguenti obblighi:

- obbligo di garantire la continuità operativa del servizio;
- obbligo di rispettare le clausole di cui all'articolo 52 della L.R. n. 3/2007, sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l'applicazione di sanzioni economiche e può costituire, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, motivo di recesso dal contratto della stazione appaltante;
- obbligo a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- obbligo a non realizzare alcun tipo di intervento finanziato dal PO FEP 2007-2013 o ad esso connesso;

- obbligo di individuare nell'ambito della propria organizzazione un referente che rappresenti l'interlocutore primario dell'Amministrazione;
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- obbligo di osservare confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. vigenti, anche nel caso in cui il contraente non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'azienda appaltatrice e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- obbligo di riservatezza: il contraente si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio e si impegna a mantenere il segreto sulla corrispondenza; il contraente sarà ritenuto solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità”

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, il contraente si impegna alla osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; il contraente è pienamente consapevole che le spese per la sicurezza sul lavoro non sono soggette a ribasso d'asta e che gli oneri finanziari per la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro sono a carico della stessa impresa aggiudicataria; la Regione procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dalla Autorità Giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

Nell'osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, il contraente, inoltre:

- I. accende, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto dedicato”) presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. Il contraente, inoltre, dovrà incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la

realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura del contraente; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- II. comunica alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei “conti dedicati” – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, CIN ABI E CABI - IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- III. si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Qualora nei confronti del contraente siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, o dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali, si darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale e a carico dell'impresa stessa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo, comunque, il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Regione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Allorquando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto la Regione procede alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale.

La Regione Campania, in applicazione dell'art. 7 del capitolato d'oneri si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale discendente dal presente contratto, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998.

Qualora il contraente contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, di cui al presente articolo, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma (cfr. art. 2 del Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007) sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Qualora il contraente non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo finale.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per il contraente di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata e la risoluzione del rapporto contrattuale derivante dalla presente clausola risolutiva espressa, che l'impresa aggiudicataria accetta (cfr. art. 3 del Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007).

Art. 8 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

L'attività di assistenza tecnica e di supporto verrà svolta a partire dalla data di stipula del presente contratto, si concluderà allo scadere del 36° mese a partire dalla data di stipula del presente contratto e sarà espletata sull'intero territorio della Regione Campania.

L'appaltatore potrà accedere ai documenti, ai programmi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione necessari a svolgere la prestazione richiesta e potrà essere chiamato dalla Amministrazione a partecipare alle riunioni aventi ad oggetto la gestione del PO FEP.

Il servizio dovrà essere svolto, in prevalenza, presso la Regione Campania e presso le strutture periferiche coinvolte nell'attuazione del Programma.

L'intervento richiesto dovrà esplicitarsi, in base alle esigenze specifiche manifestate dall'Autorità di gestione, attraverso l'assistenza e il supporto alle risorse umane già investite della funzione oppure attraverso un'attività di *coaching*.

L'assistenza ed il supporto dovranno essere erogate con modalità omogenee.

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'appaltatore le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento del servizio.

Art. 9- Forza maggiore e impossibilità temporanea

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente contratto e dal capitolato d'oneri (allegato 1) d'oneri salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili al contraente, al ricorrere dei quali lo stesso dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta. L'esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non imputabile al contraente.

In caso di sciopero del proprio personale il contraente sarà tenuto a darne previa e tempestiva comunicazione scritta alla Regione. Il contraente è tenuto, comunque, ad assicurare la continuità del servizio e la prestazione dei servizi urgenti ed indifferibili.

Art. 10 - Corrispettivo dell'affidamento

Il corrispettivo è fissato in ----- (euro/00) IVA esclusa riferito all'intera durata del contratto.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dal contraente sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Con tale importo il contraente si intende compensato di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e col capitolato d'oneri (allegato 1) d'oneri e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

Il prezzo contrattuale resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di contratto e sempre che siano intervenute significative variazioni nelle componenti di costo risultanti dai dati dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d. lgs. n. 163/2006. In mancanza di dati certi e statisticamente rilevabili sulle componenti dei costi dell'offerta economica dell'aggiudicatario si riconoscerà al contraente l'adeguamento agli indici annuali ISTAT.

La richiesta motivata di revisione del prezzo deve essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione che si richiede.

La revisione del prezzo, in ogni caso, non può riguardare la parte dei servizi resi nei periodi anteriori alla seconda annualità di contratto ed alla data della richiesta motivata.

L'Amministrazione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all'obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l'indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. – nel prosieguo denominata CONSIP – per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del presente contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione stessa e la Regione Campania si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.

La Regione Campania si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Amministrazione. Il recesso nel predetto caso è esercitabile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità l'altra parte contraente potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione Campania, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.

L'Amministrazione può, comunque, recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già convenientemente eseguite.

Art. 11 Stipula del contratto

La stipulazione del presente contratto viene conclusa in conformità ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 49 della L.R. n. 3/2007 e dall'art. 11 del capitolato d'oneri (allegato 1).

Art. 12 Cauzione definitiva

Per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'esecutore del contratto ha costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria n..... rilasciata in data.....dalla Società.....corrispondente al ...% dell'importo di appalto (I.V.A. esclusa) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione Campania, il contraente è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della Regione stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Art. 13 - Modalità di pagamento

L'appaltatore si impegna a far tenere alla Regione Campania a corredo ed all'atto della presentazione della richiesta di ogni pagamento, tra l'altro, un certificato della Cancelleria del competente Tribunale – Sezione fallimentare – di data non anteriore a mesi sei, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, da cui risulti che lo stesso appaltatore si trovi nel libero esercizio della propria attività e dei propri diritti.

Il pagamento avverrà in conformità e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del citato capitolato d'oneri (allegato 1) d'oneri secondo le seguenti modalità:

- l'appaltatore dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate;
- il 20% del prezzo contrattuale sarà corrisposto a seguito della presentazione del piano d'impresa contenente il programma delle attività, il relativo quadro economico e la indicazione di dettaglio per lo svolgimento del servizio;
- il 70% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate trimestrali;
- l'erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla presentazione della relazione trimestrale posticipata, trasmessa, entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento;
- il 10% a saldo sarà corrisposto al completamento delle prestazioni dedotte in contratto previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione e collaudo finale rilasciati da parte della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo di cui all'art. 17 del capitolato d'oneri allegato al presente contratto (allegato 1).

Tutti i pagamenti sono subordinati alla acquisizione, entro novanta giorni dalla data di ricezione della fattura, dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 3/2007, che sarà rilasciato dalla Commissione predetta, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2002 sono subordinati oltre all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio da parte dell'appaltatore della dichiarazione prevista dall'art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973, inserito dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, di non avere debiti con il Fisco (circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 6 agosto 2007).

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

Art. 14 – Inadempimenti e penali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal contraente.

Qualora il contraente non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta la Regione Campania lo può costituire in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

Allorquando il contraente non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l'altro, la documentazione da presentare, le attività

oggetto di contratto l'Amministrazione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto e le diverse penalità previste all'art. 7 del presente contratto per le inadempienze delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità - una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50 dell'importo contrattuale per ogni episodio.

Le penalità sono notificate al contraente con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti del contraente.

Mancando crediti o essendo insufficienti l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora il contraente intenda richiedere l'abbandono di penalità in dipendenza della esecuzione del contratto, deve presentare istanza, con le modalità di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, indirizzata alla Regione Campania ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le istanze di abbandono di penalità munite delle controdeduzioni del contraente possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica allo stesso la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento con applicazione di penali. Le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento od al diniego delle istanze di abbandono delle penalità sono insindacabili.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

E' fatta salva la facoltà della Amministrazione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall'applicazione di penali.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto.

E' fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione, dopo il terzo episodio applicativo di penalità di dichiarare risolto il contratto fatte salve tutte le ulteriori azioni alle quali l'inadempienza del contraente possa dar luogo.

Il mancato rispetto dei termini fissati nell'articolo 8 del presente contratto comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,50% del valore attribuito a ciascuna attività che si debba tradurre nei documenti riportati al precedente art. 13, con le suddette modalità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Se l'inadempimento permane per oltre 15 giorni solari rispetto alle scadenze fissate il contratto si risolverà di diritto.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa – clausola di manleva

Il contraente, conformemente alla natura ed alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso, sullo stesso appaltatore.

Il contraente è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall'esecuzione del presente contratto, esonerando sin da ora l'Amministrazione appaltante- Regione Campania da ogni responsabilità.

Art. 16 - Tempi di esecuzione delle prestazioni

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, il contraente deve rispettare la tempistica prescritta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al piano delle attività e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento del servizio stesso.

Art. 17 Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo

Al fine di garantire il perseguimento e la realizzazione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio la Regione Campania costituirà ai sensi degli artt. 55, comma 6 e 59, comma 7, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 e ss.mm.ii., un organismo di monitoraggio, controllo e collaudo, responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, anche nel corso dello svolgimento dello stesso, e incaricato della verifica della regolarità del servizio.

La Commissione, costituita secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006, esercita la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio e il collaudo anche in termini di verifica del buon andamento delle attività, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese rispetto a quelle dedotte in contratto verificandone la regolarità in tutte le sue componenti e l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel presente contratto e nel capitolato d'onori (allegato 1) valutando, tra l'altro, il rispetto dei tempi, la tempestività e la completezza delle comunicazioni e delle documentazioni da inviarsi a cura del contraente a termini del presente contratto e del capitolato d'onori (allegato 1)

La Regione si riserva altresì la facoltà insindacabile, di effettuare, tramite la Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo, le verifiche e i controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato d'onori (allegato 1) e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme, il contraente dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Amministrazione.

Se il contraente non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provvede entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Foro esclusivo competente è quello di Napoli, sede legale della Giunta regionale della Campania.

Art. 19 - Divieti

E' vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo di specifiche parti del servizio appaltato, in ragione del carattere strategico delle attività richieste che sono di supporto alle politiche di programmazione ed alle esigenze connesse al principio di "responsabilità sociale" definito dal Libro Verde della Commissione Europea del 2001, che necessita da parte della impresa appaltatrice l'instaurazione di un contatto costante, continuo, duraturo e non mutevole con l'Amministrazione per l'intera durata del rapporto contrattuale ai fini della implementazione di regole etiche di gestione.

Il divieto di subappalto risponde anche alla necessità per la Regione di mantenere pieni e incisivi poteri di vigilanza -da esercitare per il tramite della Commissione monitoraggio, controllo e collaudo di cui al precedente art. 17- in ordine all'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, vigilanza non realizzabile con altrettanta incisività nei confronti del

subappaltatore data la natura derivata del contratto di subappalto a cui resta soggettivamente estranea la P.A.-

Art. 20 Cessione del servizio e del credito

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 3/2007, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 e sss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici, in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

E' vietata la cessione del servizio di cui al presente contratto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea.

Nel caso il contraente contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il presente contratto con diritto alla refusione di ogni eventuale danno.

È in ogni caso rifiutata la cessione di crediti da corrispettivo del presente contratto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano il contraente, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 21 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Il recesso può essere esercitato *ad nutum* in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

In caso di recesso viene riconosciuto al contraente un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa acquisizione della documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione e, comunque di tutti i documenti previsti dall'art. 13 del presente contratto e del citato capitolato d'oneri (allegato 1) d'oneri.

Art. 22 - Vincolatività dell'offerta

Il contraente è vincolato dal momento della notifica del decreto di aggiudicazione definitiva della gara. L'aggiudicazione definitiva legittima la Regione, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto.

Il presente contratto mentre è impegnativo fin dalla data di sottoscrizione per il contraente, sarà tale per la Regione solo dopo che avrà conseguito la prescritta approvazione nei modi di legge.

Art. 23 - Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

La Regione Campania non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il contraente utilizzi o abbia utilizzato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche o quant'altro costituisca oggetto di privativa o di brevetto di terzi.

In tale ipotesi, il contraente avrà l'obbligo di farsi carico a proprio rischio e spese dell'eventuale contenzioso derivatone, sollevandone espressamente la Regione Campania.

Nel frattempo il contraente dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione.

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto o in relazione ad esso rimangono di esclusiva proprietà della Regione Campania.

Il contraente è tenuto a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli se non previo consenso da parte della Regione Campania.

Art. 24 - Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) la Regione Campania potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e dalle disposizioni richiamate dall'art. 5 del presente contratto, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- qualora il contraente risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
- qualora il contraente addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- qualora il contraente sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio e ciò arrechi grave nocumento alla Regione Campania;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione complessiva di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda;
- in caso di mancato adempimento da parte del contraente degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- qualora nei confronti della impresa contraente siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- qualora il contraente non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007 ;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale in applicazione del citato Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- comunque, in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- nei casi di interdittive antimafia e per le informative sui tentativi di infiltrazioni mafiose secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e dall'art. 10 del d.p.r. n. 252/1998;
- per il venir meno in capo al contraente, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel capitolato d'oneri (allegato 1) ;
- per motivi di pubblico interesse;
- per inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto del presente contratto di appalto;
- in caso di ritardo prolungato nell'adempimento delle prestazioni allorquando sussistano ragioni di urgenza.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, immediatamente e automaticamente.

La Regione Campania, in tali casi, procede a comunicare la risoluzione *ipso iure* del contratto in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dal contraente stesso, nonché ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente contratto, a titolo di liquidazione anticipata del danno, salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

A carico del contraente graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo derivante alla Regione Campania per assicurare la continuità del servizio.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto il contraente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Regione Campania si riserva la facoltà di subentro nel servizio del concorrente secondo classificato in graduatoria definitiva di gara.

Art. 25 -Trattamento dei dati personali

Il contraente acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto di appalto.

Il contraente assume espressamente col presente contratto:

- l'obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
- l'obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l'Amministrazione in caso di anomalie e/o di emergenze;
- l'obbligo di indicare il proprio referente per la parte "protezione dei dati personali".

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio al citato capitolato d'oneri (allegato 1) d'oneri (allegato 1) d'oneri e a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e dell'U.E., statale e regionale.

Richiesto, io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane ai contraenti, che interpellati prima di sottoscriverlo lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Art. 27 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico del contraente tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e adempimento fiscale inerente la stipula del presente contratto, ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del presente contratto.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.